

“ I biglietti di ciascun Istituto non avranno corso legale che, nelle singole Provincie, nelle quali esista una sede, succursale, agenzia o rappresentanza dell'Istituto che assuma l'impegno del cambio per la durata del corso legale.

“ Gli Istituti potranno prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio. ”

L'onorevole Ferraris Maggiorino aveva presentato il seguente articolo sostitutivo a questo articolo di cui do lettura:

“ Art. 2. Durante la proroga, continuerà il corso legale dei biglietti dei citati Istituti, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3ª). ”

Lo mantiene?

**Ferraris M.** No signorè.

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti. (*Rumori*)

**Diligenti.** (*Comincia a parlare fra i rumori e le conversazioni a destra e al centro*). Ebbene rinunzio a parlare di fronte a questi rumori.

*Voci a sinistra.* No, no, parli!

**Presidente.** Facciano silenzio, o tolgo la seduta! Non può procedere una discussione con così poca dignità. Parli, onorevole Diligenti.

**Diligenti.** Anzitutto io avrei voluto appoggiare l'opportunistissimo articolo aggiuntivo dell'onorevole Ferraris, ma poichè egli non lo mantiene, debbo, soprattutto nelle condizioni attuali della Camera, rinunziarvi. Mi limiterò dunque a una modesta osservazione relativa al secondo capoverso dell'articolo, ove dice che i biglietti di ciascuno istituto non avranno corso legale che nelle singole Provincie nelle quali esista una sede, ecc.

Gli onorevoli ministri non possono ignorare che esistono laggiù relativamente alla difficoltà della circolazione di alcuni degli istituti di emissione, specialmente fra i minori, i quali non avendo provveduto a queste succursali, o agenzie, o rappresentanze, non possono sopperire al cambio dei loro biglietti, in molte Provincie dello Stato e anche nella stessa capitale.

Ora pregherei il Governo di voler richiamare, almeno per questa parte, l'osservanza della legge 30 aprile 1874, che ha avuto, già, tanti strappi che non so se possa dirsi ancora in vigore, sebbene il Governo sostenga che, a suo parere, esiste sempre.

Per conseguenza lo pregherei di voler disporre che la circolazione dei biglietti, in tutte le provincie dello Stato, e, specialmente, nella capitale

venga assicurata mediante l'osservanza di quelle disposizioni.

C'è, tra gli altri, un istituto, la Banca Toscana di Credito, il quale, oggi, meritamente, vede migliorata la sua condizione, piuttosto che peggiorata, come sarebbe avvenuto, secondo il progetto di legge ministeriale, e il quale non ha soddisfatto ancora all'obbligo imposto dalla legge del 1874 di stabilire, cioè, una rappresentanza nella capitale del Regno.

Questo Istituto adesso è autorizzato a spingere la sua circolazione da 13 a 20 milioni, dunque se vuole potrà portarcela in forza delle disposizioni adottate. Ritengo che questo sia provvido e meritato perchè è il solo Istituto di credito che, sebbene piccolo, non abbia un centesimo di sofferenza. E io vorrei, veramente, chechè abbia detto l'onorevole Vacchelli, che, invece di tanti altri Istituti maggiori, il nostro paese avesse una gran quantità di questi piccoli Istituti i quali possono vantare una situazione come questa.

Ha, però, quest'anomalia di non aver soddisfatto all'obbligo della legge del 1874 e di non veder quindi circolare i suoi biglietti nella stessa capitale del Regno.

Perciò mi permetto di fare questo semplice richiamo al Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Mi unisco pienamente alla lode che l'onorevole Diligenti dà a quest'Istituto, il quale è sottratto all'influenza dei grandi centri ed è uno dei pochi istituti d'emissione che si sia attenuto davvero al suo compito.

È vero che esso non ha la rappresentanza nella capitale, per la modesta cerchia in cui ha sempre funzionato.

Ma la legge del 1874 esiste, il richiamo dell'onorevole Diligenti è giusto, e il Governo farà adempire la legge.

Quindi nessun dissidio nè nella lode, nè nell'aumento della circolazione, nè nel richiamo di quest'istituto all'osservanza della legge.

**Diligenti.** Ringrazio l'onorevole ministro.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

Chi è d'avviso d'approvarlo, si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 3. Ferma rimanendo la facoltà di emettere biglietti interamente coperti da riserva metallica, durante la detta proroga la circolazione per proprio conto di ciascun Istituto non potrà eccedere la media dell'anno 1890, salvo che que-